



LEGGE 13 febbraio 1980, n. 10 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 18 febbraio 1980).

Legge sulla formazione professionale

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 febbraio 1980.

Art. 1

(Finalità)

Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, di facilitare l'inserimento nel lavoro degli inoccupati e dei disoccupati, di contribuire alla crescita della personalità e delle capacità tecnico - professionali dei lavoratori già occupati attraverso l'acquisizione di una cultura specifica, viene promosso un sistema pubblico di formazione professionale.

La formazione professionale costituisce uno strumento della politica attiva del lavoro al servizio dello sviluppo economico ed occupazionale del Paese, e si svolge nel quadro della programmazione economica con la partecipazione delle forze sociali e culturali interessate.

La formazione professionale è attuata in armonia con le attività scolastiche e assicura la possibilità di ripresa degli studi ad ogni livello, secondo le modalità che saranno definite dall'ordinamento dei corsi e sulla base delle Convenzioni che dovranno essere stipulate con altri Paesi.

Art. 2

(Competenze)

Il Dicastero del Lavoro, di concerto col Dicastero Pubblica Istruzione, cura la programmazione e, tramite il Centro di Formazione Professionale, la realizzazione delle iniziative di formazione professionale disciplinate dalla presente legge; esso cura inoltre l'attività di ricerca, studio e documentazione inerente alla formazione professionale.

Art. 3

(Iniziative di formazione professionale)

Le iniziative di formazione professionale comprendono:

a) Corsi di qualificazione, che possono essere rivolti distintamente:

- 1) a soggetti che siano stati prosciolti dall'obbligo scolastico;
 - 2) a soggetti, occupati o disoccupati, in possesso di laurea o di diploma di scuola secondaria superiore, anche con riguardo al settore pubblico;
- b) corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione per soggetti interessati da processi di riconversione produttiva, mobilità e promozione professionale;
 - c) corsi di qualificazione e riqualificazione rivolti a lavoratori disoccupati o precariamente occupati che intendono conseguire una nuova qualificazione professionale;
 - d) corsi di qualificazione e di reinserimento professionale rivolti ai soggetti invalidi, per infortunio o malattia, che non possono partecipare alle iniziative formative di cui alle lettere precedenti.

I corsi di formazione professionale hanno una durata variabile a seconda del loro tipo; essi potranno anche avere carattere pluriennale, articolandosi in tal caso in cicli formativi distinti.

Art. 4

(Ordinamenti didattici dei corsi)

L'ordinamento didattico di ciascun corso stabilisce:

- a) il profilo professionale, il livello formativo e le capacità tecnico - professionali da conseguire;
- b) i titoli di studio ed i requisiti professionali richiesti per l'insegnamento;
- c) i requisiti di ammissione degli allievi;
- d) il programma didattico del corso e dell'intero ciclo formativo;
- e) la durata complessiva in ore del ciclo formativo ed il numero complessivo di ore di insegnamento delle singole materie;
- f) l'elenco dell'attrezzatura necessaria;
- g) le modalità di esecuzione delle prove finali.

Gli ordinamenti didattici sono definiti in relazione alle singole iniziative formative e sono approvati dal Congresso di Stato, su proposta del Dicastero del Lavoro di concerto con il Dicastero della Pubblica Istruzione, sentite le Commissioni Politico- Consiliari del Lavoro e della Pubblica Istruzione riunite congiuntamente.

All'inizio del piano dell'attività formativa la programmazione dei corsi è sottoposta alla Commissione Pubblica Istruzione e Cultura per un parere consultivo.

Per la formulazione degli ordinamenti didattici i Dicasteri del Lavoro e della Pubblica Istruzione sono autorizzati ad avvalersi della consulenza di esperti dei settori interessati, eventualmente anche istituendo apposite Commissioni.

Art. 5

(Prove finali)

I corsi di qualificazione, riqualificazione e specializzazione si concludono con prove finali di accertamento della idoneità degli allievi a conseguire la qualifica o la specializzazione prevista.

Le prove finali si svolgono dinanzi ad una Commissione composta da:

- un membro designato dal Dicastero del Lavoro che la presiede;
- un membro designato dal Dicastero della Pubblica Istruzione;
- un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
- un rappresentante delle Associazioni Imprenditoriali del settore interessato;
- il Direttore del Centro formazione professionale;
- i docenti del corso.

La Commissione è validamente costituita anche ove le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, e/o le Organizzazioni Imprenditoriali non abbiano provveduto alle designazioni di propria spettanza.

La Commissione esprime un giudizio per ciascun allievo, tenendo conto dei risultati delle singole prove e delle valutazioni espresse dai docenti.

Il giudizio si formula esclusivamente nei termini: "Idoneo" e "Non idoneo".

Ai componenti la Commissione sarà corrisposto un gettone di presenza la cui entità è fissata dal Congresso di Stato.

Art. 6

(Attestato di qualificazione o di specializzazione)

Al termine dei corsi di qualificazione, riqualificazione e specializzazione, ai partecipanti che abbiano sostenuto positivamente le prove finali viene rilasciato un attestato o diploma ai fini della qualifica per l'avviamento al lavoro.

Art. 7

(Certificato di frequenza)

Al termine dei corsi di aggiornamento ai partecipanti viene rilasciato un certificato di frequenza che specifica il tipo di iniziativa formativa, la durata e le caratteristiche essenziali.

Art. 8

(Strutture)

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 è istituito il Centro di formazione professionale, il quale costituisce una unità didattica polivalente destinata alla formazione professionale, dotata in misura adeguata di ambienti, laboratori, servizi, attrezzature.

L'unità didattica dispone del personale necessario per il proprio funzionamento.

Il Centro può svolgere la sua attività anche presso sedi distaccate, purché idonee e coordinate.

Art. 9

(Personale)

Presso il Centro di formazione professionale presta servizio personale con funzioni direttive, di insegnamento ed amministrative.

Vengono all'uopo istituiti ad integrazione dell'Allegato "A" della Legge 22 dicembre 1972 n. 41 i seguenti posti:

a) Qualifica: Direttore del Centro di Formazione Professionale;

Titoli richiesti: Laurea abilitante all'insegnamento;

Modalità di assunzione: Concorso pubblico (Legislazione scolastica, diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto del lavoro);

Parametro: 280.

b) Qualifica; Segretario Amministrativo presso il Centro di formazione professionale;

Titoli richiesti: Diploma di Scuola Media superiore;

Modalità di assunzione: Concorso pubblico (Legislazione scolastica, diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto del lavoro);

Parametro: 180.

Il Direttore è preposto alla realizzazione delle iniziative deliberate dal Congresso di Stato nonché al coordinamento di tutte le attività del Centro di Formazione Professionale.

Il Direttore, inoltre svolge attività preliminari e istruttorie per la stipulazione di convenzioni, volte ad assicurare ai cittadini sammarinesi la frequenza a quei corsi di formazione professionale che non sia possibile istituire nel territorio della Repubblica.

Il Segretario esercita le funzioni inerenti alla amministrazione delle attività facenti capo al Centro di Formazione Professionale.

L'insegnamento nei corsi organizzati in base alla presente legge viene affidato, ove gli ordinamenti didattici lo consentano, a personale docente incaricato a norma della Legge 17 luglio 1979 n. 41, secondo l'ordine delle graduatorie per incarichi nella scuola media redatte in conformità alla Tabella "C" della citata Legge n. 41 del 17 luglio 1979.

Per l'insegnamento di quelle materie per le quali non sia possibile reperire il personale docente attraverso le graduatorie avanti citate, il Capo del Personale può, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, stipulare contratti particolari con persone idonee, reperibili prioritariamente tramite le Associazioni Imprenditoriali.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, docente e non, sono stabiliti dal contratto di lavoro appositamente stipulato.

Art. 10

(Diritti e doveri dei docenti)

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento e di espressione culturale.

I docenti sono impegnati a valorizzare la personalità e la cultura dei partecipanti ai corsi e a stimolare un effettivo processo di formazione civile e professionale degli allievi.

Il Direttore del Centro ed i docenti dovranno operare affinché si determini la crescita della coscienza civile, sociale e democratica degli allievi.

Art. 11

(Diritti democratici degli utenti)

Nel rispetto dei diritti democratici, gli utenti dei Corsi di Formazione Professionale hanno diritto a:

- 1) riunirsi in assemblea, organizzare collettivi di studi e di lavoro su temi culturali, sociali, politici e sindacali, utilizzando a tal fine, nei modi che piu' ritengono opportuni, fino a cinque ore mensili di attività didattica avvalendosi anche dell'apporto di persone che operano nel campo culturale, politico e sindacale, esterne al Centro;
- 2) diffondere nel Centro le pubblicazioni che ritengono utili alla propria formazione civile, culturale, politica e sindacale;
- 3) avanzare proposte riguardanti lo svolgimento dei programmi e l'organizzazione di nuove forme di vita interna nei Centri;
- 4) proporre l'inserimento, nel programma di studio e di lavoro dei corsi, di attività integrative di cui sia previsto l'insegnamento.

Art. 12

(Iscrizione ai Corsi)

Possono iscriversi ai Corsi di Formazione Professionale i cittadini sammarinesi, stranieri e apolidi residenti, in possesso dei requisiti previsti dal rispettivo ordinamento didattico.

L'iscrizione e la frequenza ai Corsi sono gratuite.

Gli allievi hanno diritto a disporre gratuitamente dei testi, delle dispense e del materiale tecnico e didattico necessario per lo svolgimento delle esercitazioni individuali e collettive.

Per la frequenza ai Corsi, i cittadini usufruiscono, ove ne ricorrano i presupposti, delle provvidenze economiche previste dalle leggi in vigore.

Art. 13

(Assicurazioni antinfortunistiche)

Tutti gli allievi dei corsi istituiti in base alla presente legge sono assicurati, a cura del Centro di Formazione Professionale, contro gli infortuni.

L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi nello svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative e sportive promosse dal Direttore del Centro o col consenso dello stesso, fin dalla prima lezione, nonché gli infortuni che possano verificarsi durante il tragitto per accedere alle attività medesime.

Art. 14

(Formazione professionale nelle aziende)

La parte pratica delle attività formative può essere eseguita all'interno delle aziende private o pubbliche, previo accordo sottoscritto tra:

- 1) il Centro di Formazione Professionale;
- 2) le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
- 3) le Associazioni Imprenditoriali o i singoli imprenditori e, nel caso di aziende pubbliche, i responsabili delle medesime.

Art. 15

(Beni prodotti)

Eventuali beni prodotti con le esercitazioni pratiche e le prove d'esame dei corsi, effettuate all'interno del Centro di Formazione Professionale, vengono acquisiti al patrimonio disponibile dello Stato.

Il Dicastero del Lavoro, di concerto con il Dicastero Pubblica Istruzione, ne stabilisce le modalità di utilizzazione.

Art. 16

(Consulta per la formazione professionale)

E' istituita, quale organo consultivo, in ordine ai piani della formazione professionale e alla realizzazione delle iniziative formative, la Consulta per la formazione professionale.

La Consulta è presieduta dal Deputato al Lavoro e dura in carica una Legislatura ed è composta da:

- 1) Deputato all'Istruzione o suo delegato;

- 2) Deputato all'Industria e Artigianato o suo delegato;
- 3) Deputato alla Programmazione o suo delegato;
- 4) il Dirigente degli Uffici del Lavoro;
- 5) un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
- 6) un rappresentante nominato dalle Cooperative di produzione e di lavoro;
- 7) un rappresentante dell'Associazione Industriali;
- 8) un rappresentante dell'Unione Artigiani;
- 9) un rappresentante dell'Unione Commercianti;
- 10) un rappresentante dell'USOT;
- 11) un rappresentante dell'ASPA;
- 12) un rappresentante per ciascuna forza politica presente nel Consiglio Grande e Generale.

La Consulta esprime parere obbligatorio, secondo quanto previsto dal successivo art. 17.

Essa esprime inoltre parere facoltativo sulle altre questioni attinenti alla formazione professionale che il Deputato al Lavoro ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 17

(Piani annuali di intervento e programmazione pluriennale)

Le iniziative di formazione professionale sono attuate sulla base di un piano annuale di intervento, nel quadro di una programmazione pluriennale permanente che costituisce articolazione settoriale della programmazione economica generale.

Entro il mese di marzo di ogni anno il Dicastero del Lavoro provvede, d'intesa con il Dicastero della Programmazione, all'elaborazione di una proposta di piano annuale di intervento e al contemporaneo aggiornamento della programmazione pluriennale.

Al fine di realizzare la partecipazione e il controllo sociale alla programmazione della formazione professionale, alla proposta di piano è allegata una relazione del Dicastero del Lavoro sull'attività svolta nel periodo corrispondente al piano già concluso.

Il piano annuale di intervento specifica:

- a) la tipologia degli interventi formativi;
- b) il preventivo finanziario di massima.

Il piano annuale di intervento e il programma pluriennale sono sottoposti al parere della Consulta per la formazione professionale e sono approvati dal Congresso di Stato entro il mese di aprile di ogni anno.

Ove ricorrano eventi non prevedibili, il Congresso di Stato può integrare il piano annuale, deliberando, previo parere della Consulta per la formazione professionale, la realizzazione di nuovi interventi.

Il Dicastero del Lavoro cura la pubblicazione delle iniziative di formazione professionale, orientando i possibili destinatari con la collaborazione delle scuole, con pubblicazioni idonee e con ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 18

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 18 febbraio 1980-1679 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Amici - Germano De Biagi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva